

COMUNE DI CORATO

Procedura di verifica assoggettabilità a VAS. Società FAS.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/00, con determinazione sindacale n. 19/2008 del 18 ottobre 2008, con determinazione sindacale n. 4/12 del 22/10/2012, con disposizione sindacale prot. n. 28801 del 03/06/2015, decreto sindacale n.12 del 16/06/2015 e disposizione sindacale n. 30148 del 18/08/2015 sono stati individuati i Dirigenti responsabili dei servizi;

Visto, il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 163 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria");

Visto il Decreto del 28/10/2015 Ministero dell'Interno di differimento al 31/03/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Visto lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2016;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18 marzo 2002;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Premesso che:

Con nota prot. n. 39069 del 30/10/2015 l'Ufficio SUAP del Comune, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., per l'intervento in oggetto della ditta "F.A.S. s.p.a.", quale soggetto proponente, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo e digitale:

- Tav. 1 – Stralci cartografici
- Tav. 2 – Planimetria generale, Situazione ante e post intervento, Stralcio catastale, Scheda urbanistica
- Tav. 3 – Layout Planimetria generale post intervento
- Tav. 4 – Prospetti situazione ante e post intervento, Particolari costruttivi: Tettoia di collegamento capannoni, Copertura banchina di carico
- Rapporto Preliminare Ambientale
- All. 1 - Valutazione Ambientale Impatto Acustico
- All. 2 - Relazione Geologica ed Idrogeologica

- All.3 - Valutazione degli Impatti Ambientali
- All. 4 - Relazione tecnica descrittiva dell'intervento
- Elenco soggetti competenti

La L.R. n. 4/2014 di modifica della L.R. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", ha delegato ai Comuni le competenze specifiche in materia di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Con nota del 22/12/2015 prot. n. 46264, l'ufficio Ambiente del Comune, competente in materia di VAS, in applicazione della L.R. 4/2014 (legge delega), ai fini della consultazione, di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. 44/2012, trasmetteva, via pec, la documentazione ricevuta ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale comunicandone l'avvenuta pubblicazione, sul portale del comune di Corato (www.comune.corato.ba.it) – nonché all'Albo Pretorio, invitandoli contestualmente ad inviare il proprio contributo entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione:

- 1) Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio Settore Assetto del Territorio
Via Gentile, 52 - 70126 BARI BA
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
- 2) Regione Puglia- Assessorato Ecologia Settore Gestione Rifiuti e Bonifica
Via delle Magnolie Z.I., Ex ENAIP - 70026 MODUGNO BA
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
- 3) Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Via delle Magnolie, 6-8 – 70026 MODUGNO BA
pec: servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it
- 4) Città Metropolitana di Bari - Edilizia Pubblica – Territorio - Ambiente
Corso S. Sonnino, 85 - 70121 BARI BA
pec: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
- 5) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia ARPA - Direzione Generale
Corso Trieste,27 - 70126 BARI
pec: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- 6) Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
Strada dei Dottula, Isolato 49 - 70122 BARI BA
pec: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
- 7) Autorità di Bacino della Puglia c/o Tecnopolis
SP Valenzano-Casamassima, Km. 3 - 70010 VALENZANO BA
pec: segreteria@pec.adb.puglia.it
- 8) Azienda Sanitaria Locale – Direzione SISP
Via I Maggio, 1 c/o Ospedale di Ruvo - 70037 RUVO DI PUGLIA BA
pec: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- 9) Autorità Idrica Pugliese - Ufficio Segreteria Archivio e Protocollo

Viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone,2 - 70125 BARI
pec: protocollo@pec.aip.gov.it

L'avvenuta pubblicazione è stata attestata e validata dal Segretario Generale del Comune di Corato in data 21/01/2016. Nei termini previsti, non risultano pervenute osservazioni da cittadini e/o associazioni.

I soggetti competenti in materia ambientale innanzi elencati, avevano a disposizione trenta giorni per trasmettere eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS. Sono pervenuti i seguenti contributi:

- Con nota via pec del 19/01/2016 prot. n. 1814 l'Autorità Idrica Pugliese trasmetteva il proprio contributo rappresentando *".....Preliminarmente giova evidenziare che la Convenzione di Gestione del S.I.I., all'art.3 c.3, definisce come oggetto della stessa, i servizi di acquedotto e fognatura per usi civili ovvero per usi in cui quelli civili abbiano carattere prevalente e che pertanto le infrastrutture a servizio di aree di insediamento produttivo (così come individuate dallo strumento urbanistico di codesta amministrazione) esulano dalla competenza di questa Autorità. L'area oggetto di intervento, secondo il vigente PRG di Corato, viene configurata come zona D1/B ovvero Zona Industriale. Tale area è collocata all'esterno del perimetro dell'agglomerato di Corato, così come individuato dal vigente Piano di Tutela delle Acque. Inoltre, con riferimento alla documentazione trasmessa, si rileva che "l'area è sprovvista di reti quali fogna nera e della rete dell'adduzione dell'acqua potabile dell'Acquedotto Pugliese spa". In particolare: 1. Approvvigionamento idrico: disponibilità di una riserva idrica interrata per gli usi potabili tranne che per la somministrazione ai dipendenti e alle persone presenti in azienda che bevono acqua dai dispenser automatici; 2. Reflui: fosse Imhoff.*

Per tutto quanto sopra rappresentato, la scrivente Autorità esprime nulla osta all'intervento in esame".

- Con nota via pec del 19/01/2016 prot. 1856 l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio contributo rappresentando che, *"dalla verifica degli elaborati desunti dal portale comunale risulta che l'area non è interessata da vincoli PAI".*

- Con nota via pec del 20/01/2016 prot. 1907 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio trasmetteva il proprio contributo esponendo che *".....L'area interessata dall'intervento non presenta vincoli ai sensi del Titolo I, Parte II e Parte III del D. Lgs. 42/04, di diretta competenza di questo Ente. Per quanto riguarda tuttavia l'ulteriore accertamento di vincoli paesaggistici, ai sensi della Parte III del Codice, si rimanda l'individuazione all'Ente Regionale Competente o, qualora delegato ai sensi dell'art. 146, comma 6 dello stesso D.Lgs.; - l'area risulta localizzata in zona D1/B del PRG del Comune di Corato, compresa all'interno dei territori costruiti, così come definiti dall'art. 1.03 c. 5 e 6 delle NTA del PUTT/p, oltre che in prossimità di una strada dichiarata a valenza paesaggistica, così come individuata dalla cartografia tematica degli Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015. In base a quanto sopra specificato ed al fine di ottimizzare il futuro inserimento paesaggistico degli interventi a farsi all'interno della predetta area, si prescrive quanto segue:*

- La parte di territorio interessata dagli interventi risulta già destinata e occupata in maniera sostanziale da capannoni industriali. Si segnala, tuttavia, la necessità di progettare le nuove opere a farsi in maniera tale da garantire il corretto inserimento delle stesse nell'ambito del contesto circostante, prevedendo quindi di utilizzare per le opere di finitura, con particolare attenzione per la copertura della tettoia di collegamento, che risulta ben visibile dalla strada a valenza paesaggistica sopra indicata, colorazioni tenui e del tutto simili a quelle predominanti nell'area industriale in cui è localizzato l'intervento;

- al fine di tendere ad un corretto inserimento nel paesaggio delle opere a farsi, contraddistinte da un più ampio respiro di riqualificazione territoriale, si prescrive inoltre il totale rispetto di quanto prescritto nell'Elaborato 4.4.2 del PPTR denominato "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate", a cui non viene fatto alcun esplicito riferimento nella elaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare, così come ricevuto tramite pec.

La scrivente specifica che resta demandata a Codesta Amministrazione Comunale la responsabilità e la verifica della compatibilità dell'intervento in oggetto con la vigente normativa urbanistico-edilizia.

La presente nota viene inoltre trasmessa, per conoscenza, alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista dall'art. 39 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis, art. 12 della Legge n. 106 del 29.07.2014".

- Con nota del 19/02/2016 l'Azienda Sanitaria Locale – Direzione SISP formulava le seguenti osservazioni, alcune delle quali di ordine generale dal momento che la VAS in questione attiene ad piccolo ampliamento della struttura esistente, consistente nella realizzazione di una tettoia per tutelare il passaggio di materiali e prodotti da un capannone all'altro, di modesto valore impattante da un punto di vista ambientale:

a) *"Innanzitutto si ritiene indispensabile che gli Organi Competenti prevedano la realizzazione in zona delle opere di urbanizzazione mancanti quali fogna nera, fogna bianca, condotte per acqua potabile, etc.,etc...*

b) *Inoltre, anche se l'azienda è preesistente, ciò non toglie che la stessa possa adottare soluzioni tecnologiche, BAT, che si rendono man mano disponibili, atte a ridurre il più possibile i vari tipi di inquinamento eventualmente prodotti. Per esempio, per l'approvvigionamento energetico, si possono adottare soluzioni alternative finalizzate al risparmio e alla riduzione dell'inquinamento. Oppure importante è anche ridurre il trasporto delle materie prime / prodotti finiti con mezzi su ruote, prediligendo, sulle grandi distanze, mezzi di trasporto alternativi e meno inquinanti.*

c) *È sempre da incentivare l'aumento delle aree da destinare a verde, in particolare con la piantumazione di alberi, la cui azione mitigatrice sul rumore, trattenimento diffusione polveri, capacità di assorbimento acque ,etc., etc., è indiscussa. Non bisogna dimenticare che l'impiego di piante ad alto fusto contribuisce a configurare il regime atmosferico della zona intervenendo sulle correnti aeree, mitigando le temperature estive ed invernali, equilibrando lo stato igrometrico, sostenendo le quote di ossigeno e attenuando il rumore. Inoltre, con il loro apparato radicolare assorbente, sono importanti per evitare il ristagno di acque piovane.*

d) *Per quanto attiene la modalità di stoccaggio dell'acqua potabile, si riporta di seguito la normativa vigente per l'applicazione della quale si rinvia al SIAN, Ente Competente in materia ai sensi del R.R.1/14:*

Stoccaggio idrico:

- *Le cisterne di accumulo private non possono essere interrate (Art 142 della deliberazione della Giunta Regionale Puglia n° 3819 del 6.10.1993 (B.U.R.P. n° 55 del giorno 01.04.1994 Delibera del 04/02/1977 Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque pubblicato su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 48 del 21/02/1977)*

- *I serbatoi sopraelevati dovranno essere protetti termicamente mediante intercapedine diaria o apposito materiale coibente (Delibera del 04/02/1977 Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque e pubblicato su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 48 del 21/02/1977).*

Il titolare avrà cura di assicurare la fornitura di acqua pro capite prevista per legge e di predisporre un impianto e/o la gestione dello stesso atti a contenere il rischio di presenza e diffusione della Legionella, tanto ai sensi della D.G.R.920/2015 e della Conferenza Stato Regioni del Maggio 2015.

e) *Si prende atto dell'Autorizzazione della Provincia in merito alla modalità di smaltimento delle acque meteoriche (R.R.26/13), ricordando, per quanto fattibile, di incentivare il più possibile il recupero delle stesse per gli usi previsti dalla L.R. 13/08. Sarebbe opportuno che gli organi competenti prevedano per la zona la realizzazione di opere di urbanizzazioni mancanti quali fogna nera, fogna bianca, condotte per acqua potabile etc..*

f) *Si prende atto anche dell'Autorizzazione del Comune di Corato relativamente alla modalità di smaltimento dei reflui, la quale deve tener conto di quanto previsto dal R.R. 26/11 e di quanto indicato nella nota prot.170175/UOR Dir. del 15.09.2015 a firma del Direttore del Dipartimento, Dr. Lagravinese.*

g) *Si invita anche a verificare che siano rispettate le distanze previste da organismi sensibili eventualmente presenti.*

h) *Deve essere fin d'ora pianificato un idoneo sistema di gestione dei rifiuti urbani onde evitare lo stazionamento e/o l'abbandono degli stessi sulla pubblica via con conseguente impatto negativo sull'ambiente e pericolo per la salute pubblica.*

- i) *Tutti i rifiuti prodotti, dapprima dalle opere di realizzazione e, successivamente, dalle attività a svolgersi, devono essere smaltiti secondo il D.L.vo 152/06, tenendo presente che deve essere sempre incentivata la raccolta differenziata ed il riciclaggio degli stessi (ad es. per la produzione di materie prime-secondarie, di energia, etc., etc.).*
- j) *Durante la realizzazione delle opere si devono porre in essere tutti i rimedi tecnologici atti ad evitare la diffusione delle polveri e rumori”.*

CONCLUSIONI

L'intervento consiste nella realizzazione di una tettoia in struttura metallica per il collegamento tra i due capannoni esistenti nonché per la realizzazione di un vano di carico in struttura metallica posizionato sulla esistente banchina di carico, il tutto in ampliamento dell'esistente opificio industriale dove si svolge l'attività di produzione e deposito di pannolini assorbenti, posto su suolo sito in Corato al Foglio di mappa 56 p.lle 429-212-213-426-421-422-211-425-110-430-458, tipizzato dal vigente PRG come zona "D1/A": "Zona D per insediamenti produttivi", già oggetto di rilascio di Provvedimento Unico Autorizzativo n. 19/07.

L'intervento è in variante al Piano Particolareggiato della zona di riferimento e al vigente PRG, secondo quanto disposto dal DPR 160/2010 e specificato nella DGR n.2581/2011; esso comporta una nuova edificazione per una superficie coperta pari a 573,89 mq e una nuova volumetria di 1.599,50 mc.

L'area, posta come detto all'interno della Zona Industriale del Comune di Corato, risulta fortemente antropizzata con la presenza di vari insediamenti industriali, artigianali e/o commerciali; inoltre risente della relativa vicinanza alla S.P. 231, arteria di traffico di importanza regionale. Il lotto di intervento si trova a Sud, lungo la Strada Vicinale Contrada "Forchetta", e confina con altri lotti già edificati e con la viabilità di Piano e a nord - est con un terreno non edificato. Su tutto il confine di proprietà è presente un muro in cemento armato con sovrastante inferriata; l'accessibilità al lotto avviene attualmente dalla Strada Vicinale Contrada "Forchetta" attraverso 3 ingressi carrabili.

A tutt'oggi l'area è sprovvista di reti tecnologiche di urbanizzazione quali fogna nera e bianca e della rete dell'adduzione dell'acqua potabile dell'acquedotto AQP spa.

Infatti, per l'approvvigionamento idrico, a tutt'oggi la FAS dispone di una riserva idrica interrata che utilizza per gli usi potabili (docce e bagni) tranne che per la somministrazione ai dipendenti e alle persone presenti in azienda che bevono acqua dei dispenser automatici. Per quanto riguarda i reflui, la FAS possiede l'Autorizzazione n. 64/14 del 16 Settembre 2014 per le fosse imhoff, rilasciata dal Comune di Corato.

In merito alle acque meteoriche, la ditta è autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1027/2014 del 02/12/2014 della Provincia di Bari, e l'intervento di ampliamento non comporta nessun aggravio di rischio ai fini della tipologia delle acque di dilavamento e di prima pioggia, né vengono aumentate le superfici scolanti e/o impermeabilizzate.

L'intervento previsto non è soggetto alle procedure di Valutazione d'Incidenza, di Valutazione Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante, o di localizzazione delle industrie insalubri di prima classe, e non riguarda Zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B né di approvvigionamento idrico di emergenza.

Non è un sito potenzialmente contaminato o sito di interesse nazionale, o area ad elevato rischio di crisi ambientale, o area in cui risulta necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010, o zone territoriali omogenee "A" del P.R.G. vigente.

Nelle vicinanze dell'area non si registra la presenza di organismi sensibili (abitazioni, scuole, ospedali, strutture ricettive, luoghi ludici per il tempo libero, etc.).

Riguardo la valutazione degli impatti, nel Rapporto Preliminare di Verifica vengono analizzati quelli in fase di cantiere e di esercizio sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, flora, fauna, paesaggio, rumore, rifiuti). Tali impatti sono ritenuti di media entità sulla componente suolo, sia in fase di cantiere che di esercizio, e sulle componenti emissioni rumore e rifiuti in fase di cantiere. Per i restanti aspetti gli impatti sono valutati di bassa entità.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento: non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale; non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area d'intervento non è interessata da beni e ulteriori contesti paesaggistici, come rilevasi dalla cartografia del PPTR approvato con D.G.R. n.176 del 23.02.2015. Si precisa comunque che, poiché il sito appartiene ai Territori Costruiti come da Perimetrazione e relativa Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 22/12/2009, è applicabile quanto previsto dalle NTA del PPTR - Art. 91 Accertamento di compatibilità paesaggistica – comma 9 che recita: "L'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" legittimamente identificati, ai sensi dell'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale, che hanno ottenuto l'attestato di coerenza di cui all'art. 5.05, co. 6 del PUTT stesso alla data di entrata in vigore del presente Piano."

Inoltre, dall'esame degli Elaborati Comunali, risulta che il sito oggetto d'intervento non ricade all'interno di alcuna area sottoposte a vincoli definite dal Piano Comunale dei Tratturi.

Relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura geomorfologica e/o idraulica, l'area di progetto non ricade in aree a vincoli PAI, nè ricade in aree interessate da vincoli di tale natura.

Per quanto riguarda la matrice acqua, la zona in cui sorge l'attività non è dotata di urbanizzazioni primarie quali reti fognarie ed acquedotti; pertanto gli scarichi sono canalizzati nell'impianto fognario completo di fosse Imhoff già esistente, periodicamente scaricati da ditte autorizzate. Per quanto riguarda le acque meteoriche, nella parte interessata dall'attività e nell'area a parcheggio, è già presente un impianto di trattamento completo di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione statica, regolarmente autorizzato, e non necessita di essere implementato. Dalla relazione geologica e idrogeologica, si evince che visto lo scavo necessario per la realizzazione delle costruzioni, e, viste le caratteristiche delle falde presenti, non si prevede alcuna interferenza con le acque superficiali nè con quelle profonde.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti dell'attività (matrice suolo), la ditta ha già avviato un sistema finalizzato al recupero evitando, per quanto possibile lo smaltimento, a cui, in ogni caso, si provvede con ditte specializzate regolarmente autorizzate. L'ampliamento in oggetto non prevede un incremento dei rifiuti prodotti, né cambia sostanzialmente il sistema avviato. I rifiuti saranno classificati e raccolti separatamente in loco per categorie omogenee in appositi contenitori, tenendo rigorosamente separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, e svuotati successivamente nell'area attrezzata allo stoccaggio temporaneo in attesa del conferimento a terzi autorizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto vegetazionale (matrice flora e fauna), l'intervento in oggetto verrà realizzato su superfici impermeabili completamente pavimentate con cemento industriale all'interno del lotto interamente recintato della FAS S.p.A. e pertanto la componente fauna e flora risulta di nessuna rilevanza sul sito in questione.

Per quanto riguarda il problema rumore e emissioni in atmosfera (matrice aria) dell'attività in essere e a venire a seguito dell'ampliamento, esso è limitato al solo flusso in entrata ed uscita, a carattere saltuario, di automezzi e autoveicoli in genere: l'intervento di ampliamento, in ogni caso, non prevede un incremento delle emissioni in atmosfera. Durante la fase di cantiere il rumore sarà dovuto principalmente ai mezzi operativi che opereranno in loco, in ogni caso a carattere transitorio e di entità trascurabile, nei limiti di legge di cui al DPCM 14.11.97. L'intervento non prevede emissioni in atmosfera durante l'esercizio dell'attività, anche a seguito dell'ampliamento proposto; anche in fase di cantiere, data la modesta entità delle opere a realizzarsi, non risultano particolari problematiche.

Considerato tutto quanto detto, si ritiene che il progetto per la realizzazione di una tettoia in struttura metallica per il collegamento tra i due capannoni esistenti nonché per la realizzazione di un vano di carico in struttura metallica posizionato sulla esistente banchina di carico, il tutto in ampliamento dell'esistente opificio industriale, in variante al vigente PRG del Comune di Corato, non comporti impatti ambientali significativi e pertanto, non debba essere assoggettato a procedura di "Valutazione Ambientale Strategica", poiché:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente e, comunque, interessa aree prive di importanza paesaggistica o ambientale, già compromesse da altre attività produttive esistenti nelle vicinanze e da alterazioni in atto del paesaggio;
2. il sistema di riferimento di pianificazione territoriale costituito dal PRG vigente rimane sostanzialmente inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e strategiche, vista anche la limitata estensione del piano in esame;
3. l'area di influenza della variante urbanistica è limitata a scala locale e i limitati impatti ambientali attesi graveranno esclusivamente sulla piccola porzione di territorio interessato;
4. sono possibili elementari mitigazioni, che, se applicate, renderebbero largamente sostenibile, dal punto di vista paesaggistico-ambientale, l'attuazione del Piano;
5. il tipo di intervento non rientra tra le opere per cui è prevista l'adozione di procedure di VIA ai sensi della L.R. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene pertanto che il "PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "F.A.S. s.p.a." IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO – STRADA VICINALE "FORCHETTA" S.N. - ZONA INDUSTRIALE" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che, per l'intervento di ampliamento in oggetto, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, attraverso l'impianto già esistente, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi privati o per altri usi non potabili, con adeguata rete di distribuzione e sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd Linee guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia") nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002.
- 2) Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione: di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive

che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti; di interventi finalizzati al risparmio energetico (i progetti di edifici di nuova costruzione devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, con impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati); di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime); di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).

- 3) Le nuove opere a realizzare devono garantire il corretto inserimento delle stesse nell'ambito del contesto circostante, prevedendo quindi di utilizzare per le opere di finitura, con particolare attenzione per la copertura della tettoia di collegamento, che risulta ben visibile dalla strada, colorazioni tenui e del tutto simili a quelle predominanti nell'area industriale in cui è localizzato l'intervento.
- 4) Siano implementate le aree da destinare a verde, in particolare con la piantumazione di alberi ad alto fusto che contribuiscono a configurare il regime atmosferico della zona intervenendo sulle correnti aeree, mitigando le temperature estive ed invernali, equilibrando lo stato igrometrico, sostenendo le quote di ossigeno e attenuando il rumore.
- 5) Si preveda la realizzazione di apposite "isole ecologiche" per la gestione della raccolta differenziata, in spazi ben precisi.
- 6) Si richiama la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di effettuare, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95, una valutazione previsionale del clima acustico in ragione della prossimità alla strada provinciale. In ogni caso si garantisca un buon comfort abitativo negli ambienti, interni ed esterni, in relazione al clima acustico del contorno.
- 7) Per le fasi di cantiere, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.
- 8) Durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso) e le emissioni di rumore. La mitigazione dell'impatto deve prevedere l'uso di macchinari aventi opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche, che si manterranno pertanto a norma di legge (in accordo con le previsioni di cui al D.L. 262/2002); in ogni caso i mezzi saranno operativi solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il "PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "F.A.S. s.p.a." IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO – STRADA VICINALE "FORCHETTA" S.N. - ZONA INDUSTRIALE", in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" (BURP n.134 del 15/10/2013);

- a demandare all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita alla variante in oggetto.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l'Autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO la legge n. 69 del 18/06/2009;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.

Per tutto quanto innanzi riportato,

DETERMINA

- 1) **DICHIARARE** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **DICHIARARE** assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il "PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "F.A.S. s.p.a." IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO – STRADA VICINALE "FORCHETTA" S.N. - ZONA INDUSTRIALE", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- 3) **DEMANDARE** all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita al progetto di che trattasi;
- 4) **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - alla Regione Puglia – Ufficio VAS
 - al Settore Urbanistica Comunale quale Autorità Procedente;
- 5) **PUBBLICARE** il presente provvedimento:
 - all'albo pretorio del Comune, dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi lavorativi;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sul portale web del Comune di Corato (BA).

IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE
Arch. Pasquale Antonio Casieri